

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA

In composizione monocratica nella persona del Giudice Unico Dr. Tommaso Parisi, quale Magistrato a ciò delegato;

Visto il ricorso in materia di pensioni iscritto al nr. **25862** del Registro di Segreteria, promosso da C. G., nato ad Omissis (Omissis) il Omissis e residente in Omissis (Omissis), Omissis, in giudizio personalmente ai sensi dell'articolo 157, comma 1, del Codice della giustizia contabile, in quanto in possesso dell'abilitazione di Avvocato, avverso l'INPS;

Uditi, nella pubblica Udienza in data 12.03.2024, il relatore Consigliere Tommaso Parisi, il ricorrente e l'Avvocato Marina Olla per l'INPS;

Esaminati gli atti ed i documenti tutti della citata causa;

Visto il T.U. delle leggi sulla Corte dei Conti approvato con il R.D. 12 luglio 1934 nr. 1214;

Visto il Decreto Legge 15 novembre 1993 nr. 453 convertito nella Legge 14 gennaio 1994 nr. 19;

Visto il Decreto Legge 23 ottobre 1996 nr. 543 convertito nella Legge 20 dicembre 1996 nr. 639;

Vista la Legge 21 luglio 2000 nr. 205;

Visti gli articoli 151 e seguenti del Codice della giustizia contabile di cui al Decreto Legislativo 26 agosto 2016 nr. 174;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Fatto e Diritto

Il ricorrente, già Ufficiale della Marina Militare ed attualmente nella posizione di ausiliaria, ha chiesto con il presente gravame l'ottemperanza della Sentenza di questa Sezione Giurisdizionale, nr. 166 del 13.07.2022, passata in giudicato, con la quale è stato riconosciuto il diritto dell'interessato al riscatto di anni due ai fini pensionistici a seguito del conseguimento del Diploma di Perfezionamento, con il pagamento del relativo contributo in funzione della retribuzione in godimento alla data del 14.10.2002.

In data 09.11.2022 il ricorrente ha inviato all'INPS formale diffida ad adempiere, ma l'Istituto previdenziale non ha emesso la nuova delibera di riscatto.

Nell'atto introduttivo del giudizio parte attrice ha dedotto la mancata esecuzione della suddetta Sentenza nr. 166/2022, chiedendo la fissazione di un termine perentorio per la relativa ottemperanza e la nomina di un Commissario "ad acta" nel caso di permanente inadempimento.

L'Istituto previdenziale si è costituito in giudizio con memoria depositata in data 07.06.2023, nella quale ha rappresentato di non avere potuto dare esecuzione alla prefata pronuncia in quanto necessita di una serie di dati, più volte richiesti alle competenti articolazioni del Ministero della Difesa, che tuttavia non sono stati ancora trasmessi.

In data 30.08.2023 parte attrice ha versato in atti note di Udienza, con cui ha avanzato istanza per la chiamata in causa di terzo, nella specie il Ministero della Difesa, ai fini dell'acquisizione di eventuale documentazione rilevante per l'attuazione della Sentenza in rassegna.

Nella precedente Udienza del 19.09.2023, questa Sezione, con Ordinanza a verbale nr. 98/2023, ha sollecitato l'INPS ad emettere celermente il provvedimento di riscatto invocato dal ricorrente, alla luce del chiaro ed univoco dispositivo riveniente dalla menzionata Sentenza nr. 166 del 2022, che non presuppone alcun invio di ulteriori dati da parte del citato Dicastero in quanto tutte le informazioni necessarie per il perfezionamento dell'atto in parola si rinvenivano nel fascicolo processuale.

L'Istituto previdenziale ha versato in atti, in data 04.12.2023, una memoria illustrativa in cui ha rappresentato di avere emesso la delibera di riscatto nr. SS1120232 del 23.11.2023, inerente al periodo di anni 1, mesi 8 e giorni 26; ha chiesto, pertanto, la declaratoria di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.

L'Avvocato C., preso atto del libello prodotto dall'INPS, ha depositato in data 06.12.2023 una memoria di replica nella quale ha evidenziato che la menzionata delibera di riscatto è affetta da un errore di computo dell'arco temporale oggetto dello stesso, poiché il periodo non coperto da contribuzione corrisponde ad anni 2 come emerge con certezza dallo stato matricolare; ha quindi avanzato istanza per un differimento della discussione al fine di consentire all'Istituto previdenziale di rettificare il provvedimento in rassegna, opponendosi comunque alla richiesta di compensazione delle spese.

Nella precedente Udienza del 12.12.2023, questa Sezione, con Ordinanza a verbale nr. 127/2023, ha sollecitato l'INPS ad emettere celermente il provvedimento di riscatto invocato dal ricorrente, computando correttamente il periodo di anni 2 in funzione dei dati univoci rivenienti dallo stato

matricolare del ricorrente.

L'Istituto previdenziale ha versato in atti l'01.03.2024 ulteriore memoria nella quale ha rappresentato di avere emesso in data 29.02.2024 nuova delibera di riscatto per il periodo di anni 2, nr. SS1120243, in sostituzione del precedente provvedimento errato del 23.11.2023; ha ribadito, pertanto, l'istanza di declaratoria di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.

Il ricorrente ha depositato in data 03.03.2024 note di Udienza in replica, in cui ha condiviso la richiesta di cessazione della materia del contendere avanzata dall'INPS, insistendo tuttavia sulla liquidazione delle spese a proprio favore, e chiedendo, inoltre, l'applicazione dell'articolo 96 del C.P.C..

Ciò premesso, il giudizio deve essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere, alla luce di quanto evidenziato concordemente dalle parti nei rispettivi libelli.

Esclusa l'applicazione a titolo di responsabilità aggravata dell'articolo 96 del C.P.C. per carenza genetica degli ineludibili presupposti, difettando sia la soccombenza che la resistenza in senso tecnico in presenza di un giudizio di ottemperanza volto unicamente all'esecuzione della Sentenza passata in giudicato, non sussistono tuttavia giusti motivi per disporre nella presente controversia la compensazione delle spese richiesta dall'INPS, attesa l'inerzia prolungata serbata dall'Amministrazione a seguito della diffida ad adempiere, tenendo conto che il nuovo provvedimento di riscatto avrebbe potuto essere emesso rapidamente senza alcuna preventiva interlocuzione con il Ministero della Difesa, per cui l'Istituto previdenziale deve essere condannato,

applicando i parametri e le disposizioni di cui al D.M. nr. 55 del 2014, al pagamento delle spese a favore del ricorrente nella misura di Euro 2.500,00 (duemilacinquecento//00), oltre accessori secondo Legge.

P.Q.M.

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Sardegna, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando

DICHIARA

Il giudizio proposto da C. G., per l'ottemperanza della Sentenza di questa Sezione Giurisdizionale nr. 166/2022, estinto per cessazione della materia del contendere.

Condanna l'Istituto previdenziale, con riferimento al presente giudizio di ottemperanza, al pagamento delle spese a favore del ricorrente nella misura di Euro 2.500,00 (duemilacinquecento//00), oltre accessori secondo Legge.

Così deciso in Cagliari, nella Camera di Consiglio del 12.03.2024

Il Giudice Unico

f.to digitalmente Dr. Tommaso Parisi

Depositata in Segreteria il 13/03/2024

Il Dirigente

f.to digitalmente Dr. Paolo Carrus